



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, 1^a Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**,
in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G. 6752/2016**, avente ad oggetto: **appello**

TRA

banca **s.p.a.** (P.IVA: _____) in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione
in appello, dagli Avv.t

- APPELLANTE

E

FERNANDO (C.F.: _____) rappresentato e difeso, giusta mandato
in calce all'atto di citazione di primo grado, dagli Avv.ti _____, presso il cui studio,
sito _____, elettivamente domicilia

- APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del **26/9/2019**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato **banca** **s.p.a.** ha proposto
appello avverso la sentenza n. 312/2016 del Giudice di Pace di Buccino, emessa il 20/5/2016
e notificata il 27/5/2016, con la quale era stata accolta la domanda attorea diretta ad ottenere
l'accertamento della discrasia tra T.A.E.G. pattuito ed applicato, condannandola



al pagamento in restituzione, in favore di FERNANDO, di € 1.000,00 oltre interessi come per legge ed al pagamento delle spese di lite, nonché di C.T.U., deducendo: che rapporto per cui è causa ha avuto inizio nel Novembre 2007, quando il sig. ha sottoscritto la richiesta di apertura del contratto di finanziamento n. 5087126 comprensiva del Documento di Sintesi relativo e della delega R.I.D. per gli addebiti su conto corrente; che il finanziamento prevedeva l'erogazione di € 15.844,00 comprensivo di € 200,00 a titolo di spese di istruttoria, ed € 684,00 come premio assicurativo; che a fronte del finanziamento erogato il sig. si è impegnato a restituire alla Banca € 524,00 al mese per 36 rate; che il contratto prevedeva l'applicazione di un T.A.N. pari all'11,52% ed un T.A.E.G. del 13,39%, secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese, ossia con rate costanti, capitale crescente e interessi decrescenti; che nel mese di Ottobre del 2008 il sig. ha estinto anticipatamente il finanziamento e il 3/7/2015, tramite i suoi legali, ha richiesto alla Banca il rilascio della documentazione contrattuale, peraltro già consegnata in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento, lamentando l'asserita usurarietà degli interessi applicati al rapporto, nonché l'illegittimità del mancato rimborso degli oneri assicurativi, attesa l'estinzione anticipata del finanziamento; che il 3/8/2015 essa ha riscontrato la richiesta del sig. mettendo a disposizione la documentazione e contestando il contenuto delle avverse pretese; che il sig. ha instaurato giudizio innanzi al Giudice di Pace di Buccino nei suoi confronti, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale e nel merito: accertata l'indeterminatezza del TAEG, dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola riguardante gli interessi convenzionali e, per l'effetto, condannare l'Istituto convenuto alla restituzione della somma risultante dalla sostituzione con i tassi BOT minimi 12 mesi come per legge per un importo pari ad Euro 767,68 o alla somma che verrà accertata a mezzo di CTU e comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito; - accertare e dichiarare che l'Istituto bancario non ha provveduto alla restituzione proporzionale all'istante del premio assicurativo non goduto e della commissione versata in virtù della anticipata estinzione del mutuo e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione delle somme trattenute illegittimamente a tale titolo e pari ad Euro 579,00. il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito con rinuncia espressa*



all'esubero; il tutto alla restituzione della somma complessiva pari ad Euro 1.000,00 o alla maggiore somma che verrà accertata in corso di causa e comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore con clausola di attribuzione. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di ordinare all'Istituto bancario convenuto l'esibizione di tutta la documentazione contabile relativa al rapporto di finanziamento in contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e quant'altro utile ai fini di giustizia; venga ammessa e autorizzata nomina di CTU contabile al quale rivolgere i seguenti quesiti: accerti il CTU se il TAEG pattuito corrisponda a quello effettivamente applicato includendo nel relativo calcolo i costi relativi all'assicurazione, delle commissioni, alle spese di istruttoria, alle spese di incasso e di gestione della rata e tutte le altre spese come per legge; nel caso di mancata corrispondenza tra il TAEG pattuito e quello applicato proceda come per legge, alla sostituzione dei tassi applicati con i tassi BOT 12 mesi quantificando le somme da restituire all'istante a titolo di interessi; accerti il CTU la data di estinzione del contratto per cui è causa; accerti il CTU le somme dovute all'istante a titolo di rimborso delle commissioni bancarie e di intermediazione nonché del premio assicurativo pagato e non goduto in virtù della estinzione anticipata del mutuo; accerti il CTU quant'altro utile ai fini di legge"; che a fondamento delle proprie domande, il sig.

ha dedotto la discrasia tra il tasso di interesse effettivamente applicato e il saggio di interesse indicato nel contratto e, per l'effetto, ha chiesto disporre CTU contabile volta alla rideterminazione del saldo dare avere del finanziamento; che essa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, formulando le seguenti conclusioni: "in via preliminare, di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale, per quanto in atti riportato, a favore del foro di Torino; - in via preliminare, di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore, per quanto in atti riportato e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale territorialmente competente; - in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di ripetizione del premio assicurativo;- in via principale, nel merito, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento di legge; - in via istruttoria, ci si oppone alla concessione dell'ordine di esibizione della documentazione relativa al Finanziamento in quanto



generico, indeterminato e senza alcuna utilità rispetto ai fatti di causa; - in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della Consulenza Tecnica di Ufficio richiesta da controparte, in quanto meramente esplorativa e finalizzata unicamente ad esonerare l'attore dall'onere della prova, ad oggi, non assolto; - con ogni riserva, anche istruttoria. Con condanna alle spese, diritto e onorari di causa a favore di banca s.p.a.”; che il Giudice di Pace di Buccino rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale da essa sollevata ed ammetteva la CTU contabile; che il suo Consulente di parte formulava osservazioni controdeduttive alla bozza peritale, evidenziando (i) l'indebita sovrapposizione del TEG con il TAEG, (ii) l'arbitrarietà delle determinazioni assunte dal CTU in merito all'asserito carattere obbligatorio della polizza; che con la sentenza n. 312/2016 il Giudice di Pace di Buccino accoglieva le domande attoree; che tale sentenza sarebbe erronea ed ingiusta, in quanto il Giudice di Pace di Buccino avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda attorea e, sulla scorta di un'apodittica motivazione, accogliendola e così statuendo: “-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto, condanna la s.p.a. Bank in persona del legale rapprese. pro tempore alla restituzione in favore di Fernando della complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre interessi come per legge; -condanna la predetta parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dei costituiti procuratori di parte attrice, antistatari, che determina in complessivi Euro 683,00 di cui Euro 83,00 per esborsi, Euro 200,00 l'attività svolta in sede di mediazione, rimborso spese generali (15%), iva e c.a. ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità; - condanna la parte convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di CTU, determinate in Euro 500,00, oltre accessori di legge, in favore del dott. Alessandro Masi”; che con riferimento alla liquidazione dei compensi, il Giudice di Pace di Buccino li avrebbe liquidati utilizzando lo scaglione più alto, e ciò senza addurre motivazione alcuna; che il carattere “sanzionatorio” della sentenza impugnata sarebbe dimostrato dalla trattazione superficiale e non condivisibile delle eccezioni preliminari da esse sollevate; che il Giudice di primo grado non avrebbe neppure preso posizione in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla Banca, né avrebbe valutato l'inutilizzabilità della CTU, nonostante essa avesse denunciato il contenuto gravemente lacunoso dell'elaborato, limitandosi a trascrivere Proc. N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



integralmente il contenuto della CTU, senza null'altro argomentare sul punto; che il sig.

ha proposto domanda di rimborso del premio relativo alla polizza assicurativa, delle commissioni e degli oneri non goduti, attesa l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, mentre essa ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; che, però, il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato su tale eccezione, ritenendo implicitamente ed erroneamente la Banca tenuta al rimborso della polizza assicurativa e commissioni ed oneri non goduti, condannandola al versamento dell'importo di € 456,00 in favore dell'appellato; che il Giudice di Pace di Buccino ha affermato che *“le legittimazioni, sebbene non contestate, debbono comunque ritenersi provate dalla documentazione in atti”*; che, ferma la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, sembrerebbe che il Giudice di Pace di Buccino abbia considerato dirimente il collegamento negoziale tra la polizza assicurativa e l'erogazione del finanziamento, circostanza da cui avrebbe fatto discendere l'obbligatorietà della polizza e l'onere in capo alla Banca alla restituzione del premio assicurativo, versato, però, all'assicurazione; che tale impostazione non sarebbe condivisibile; che, infatti, il legislatore è intervenuto sul tema con un intervento sostanzialmente ricognitivo e chiarificatore della normativa in essere, sancendo la legittimazione passiva esclusiva delle compagnie assicurative per le domande di rimborso dei premi assicurativi pagati e non goduti all'art. 22, comma 15-*quater* e ss., del D.L. n. 179/2012, conv. n L. n. 221/2012, che dispone che *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese (le Compagnie Assicurative, NdR), nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonchè del capitale assicurato residuo”*; che il successivo comma 15-*quinquies* prevederebbe anche che *“Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa”*; che, infine, il comma 15-*septies* preciserebbe che la normativa si



applica “a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; che, dunque, dal tenore letterale di tali norme l’unico soggetto legittimato a ricevere le richieste di restituzione dei premi assicurativi effettuate dai clienti sarebbe la compagnia assicurativa, anche con riferimento ai contratti conclusi precedentemente all’entrata in vigore della normativa in oggetto; che, dunque, le compagnie assicurative sarebbero considerate dalla legge come le destinatarie delle pretese dei clienti e, quindi, in termini processuali, siano legittimate passive; che nel caso di specie l’estinzione anticipata del contratto di finanziamento è avvenuta nel Novembre 2008, cioè prima che l’art. 125-sexies TUB, sul cui l’appellato fonda le proprie doglianze, entrasse in vigore (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010), per cui tale norma non potrebbe trovare applicazione “*ratione temporis*” nel caso di specie; che anche a volersi ritenere che tale norma abbia un valore ricognitivo del disposto dell’art. 125, comma 2, TUB, il risultato non cambierebbe, in quanto tale norma dispone che “*Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.*”; che, dunque, tale disposizione non determinerebbe in alcun modo la legittimazione passiva della Banca al rimborso del premio assicurativo; che l’art. 125, comma 2, TUB attribuirebbe al cliente un diritto “*a un’equa riduzione del costo complessivo del credito*” senza attribuire alcun obbligo correlato alla restituzione del premio assicurativo, in capo alla Banca, né tantomeno alcuna legittimazione passiva in capo alla stessa; che le pretese attoree, in ogni caso, non avrebbero dovuto trovare accoglimento, in quanto il contratto assicurativo concluso dal sig. non si sarebbe trovato in un rapporto di necessaria accessorietà con il finanziamento e, pertanto, non rientrerebbe nel “costo del credito” di cui l’appellato ha chiesto la riduzione; che il Giudice di Pace di Buccino avrebbe invece considerato esistente tale rapporto di accessorietà, sovrapponendo i concetti di “collegamento negoziale” e “cogenza”, come si desumerebbe dalla sentenza appellata ove è scritto: “*orbene, il costo della polizza assicurativa, sebbene ritenuta facoltativa dalla società convenuta, è stato espressamente e contestualmente determinato e richiesto con il contratto di finanziamento, così apparendo (dagli stessi moduli allegati alla produzione di parte)*”



connesso all'erogazione del credito, atteso che non risulta diversamente provato che potesse essere una scelta autonoma del soggetto finanziato, all'uopo valutando lo stretto nesso funzionale e del forte collegamento negoziale che lega il contratto di finanziamento e quello per la copertura assicurativa obbligatoria". "Dovendosi, pertanto, computare il relativo costo, va ritenuto acclarato il maggior importo versato – con riferimento alle modalità di calcolo – ed una discordanza tra TAEG pattuito e quello applicato, sicché la Banca convenuta ha percepito somme in eccesso, rispetto a quanto contrattualmente pattuito ed ha, con il suddetto comportamento, comunque incrementato il piano di ammortamento"; che il Giudice di prime cure avrebbe commesso molteplici errori, poiché: l'accertamento del carattere facoltativo o obbligatorio delle polizze sarebbe stato illegittimamente demandato alla competenza del CTU; la valutazione della documentazione prodotta in giudizio non sarebbe corretta; il collegamento negoziale dei contratti non implicherebbe automaticamente l'obbligatorietà della copertura assicurativa; che al CTU non potrebbe essere demandato, come nel caso di specie, un quesito giuridico quale è quello relativo all'esistenza di un collegamento tra erogazione del finanziamento e stipulazione della polizza assicurativa; che, con riferimento alla pretesa obbligatorietà dell'assicurazione, tale valutazione avrebbe dovuto essere rinvenuta nella documentazione contrattuale prodotta dalla Banca; che il testo del Finanziamento al paragrafo "C", clausole comuni, preciserebbe che *"ove indicato nel frontespizio" la concessione del finanziamento e/o...potranno essere subordinati" ad alcune situazioni, ivi compreso "il rilascio di vincolo assicurativo a favore di scb nell'ambito della sottoscrizione della polizza assicurativa contro i rischi RC, furto e incendio per singoli capitali di importo pari almeno al prezzo di acquisto"*; che nel frontespizio del contratto non vi sarebbe la dicitura sopra riportata e, pertanto, l'assicurazione sottoscritta dal sig.

avrebbe carattere facoltativo e la dichiarazione di adesione sarebbe stata sottoscritta in modo specifico e in un apposito e separato riquadro, nel quale il sig. avrebbe dato atto di aver letto l'informativa (gli allegati 7A e 7B) e le condizioni di polizza; che l'esistenza, nella pagina principale del finanziamento, di un riquadro che non deve essere necessariamente sottoscritto sarebbe prova della natura facoltativa e della possibilità, del cliente, di comprendere la natura accessoria e facoltativa del contratto di assicurazione; che in tal senso deporrebbe anche l'estratto delle condizioni di assicurazione CPI *"ove il cliente*



abbia scelto di aderire alla polizza assicurativa sottoscritta (...) tale contratto è regolato dalle relative condizioni contrattuali consegnate unitamente al presente documento"; che dimostrerebbero l'assenza di un collegamento negoziale anche gli *"allegati intermediari assicurativi"* 7A e 7B", ove testualmente si leggerebbe per tre volte che: *"L'intermediario propone l'adesione ai contratti di assicurazioni collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento, in assenza di obblighi contrattuali con le Imprese di Assicurazione"*; che nel documento relativo alla polizza HSBC, l'art. 13 prevederebbe che *"l'assicurato potrà recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura ed avrà diritto alla restituzione del premio già pagato"*, tutto ciò senza pregiudizio alcuno del finanziamento concesso; che nelle comunicazioni periodiche, poi, sarebbe stato ogni volta rammentato al sig. _____ il *"Costo della polizza assicurativa opzionale a rischio del credito"*; che alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, non si comprenderebbe come il CTU prima, ed il Giudice poi, abbiano ravvisato l'obbligatorietà e/o la correlazione al finanziamento della polizza sottoscritta dal sig. _____ giungendo ad affermarne l'obbligatorietà; che, ad ogni modo, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo, alla luce del combinato disposto degli articoli 121, comma 2 TUB (nella versione vigente oggi vigente) e 126-sexies TUB non sarebbe stato preso in considerazione espressamente da alcuna norma al momento dell'estinzione del finanziamento per cui è causa, poiché tali norme nell'attuale formulazione sono state introdotte soltanto con il D.Lgs. n. 141/2010; che, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto obbligatoria una polizza in realtà facoltativa e, di conseguenza, sarebbe provata la correttezza del TAEG indicato nel contratto; che essa è stata condannata al pagamento in restituzione di € 456,00 in favore del sig. _____ a titolo di premi assicurativi non goduti; che essa sarebbe carente della legittimazione passiva e nessuna pretesa, né ai sensi dell'art. 2033 c.c. che dell'art. 2041 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., può essere azionata nei suoi confronti, non avendo essa percepito alcun pagamento dall'appellato; che nel caso di specie il sig. _____ non avrebbe dimostrato alcun pagamento e, quindi, nessuno spostamento patrimoniale da parte sua in favore della Banca; che, infatti, il pagamento dei premi assicurativi sarebbe stato finanziato dalla Banca (inserendo il rispettivo importo nella somma complessivamente concessa dalla Banca al cliente a titolo di



finanziamento) ma l'importo sarebbe stato incassato dalle compagnie assicurative; che, dunque, la domanda di restituzione di indebito azionata dall'appellato nei suoi confronti sarebbe infondata; che il Giudice di Pace di Buccino, in forza di un ragionamento non condivisibile ed errato, incentrato sull'obbligatorietà della polizza, avrebbe concluso che *“il relativo costo, va ritenuto acclarato il maggior importo versato – con riferimento alle modalità di calcolo – ed una discordanza tra TAEG pattuito e applicato, sicché la banca convenuta ha percepito somme in eccesso, rispetto a quanto contrattualmente pattuito ed ha, con il suddetto comportamento, comunque incrementato il piano di ammortamento [...] la nullità della clausola relativa ai costi collegati all'erogazione non inficia la validità del contratto, atteso che in virtù della direttiva comunitaria 93/13 si tende ad eliminare le clausole abusive (cioè in contrasto con il requisito della buona fede e determinanti un danno al consumatore, in conseguenza di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto) contenute nei contratti con i consumatori, salvaguardando ove possibile la validità del contratto nel suo complesso, attesa l'efficacia non vincolante delle stesse. In tale ottica, va dichiarata la nullità della summenzionata clausola contrattuale ed in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 125, comma 6 TUB va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo BOT nei dodici mesi antecedenti. Appare necessaria – nello specifico- al rideterminazione degli importi dovuti a titolo di interessi che di quota premio unico versata e non goduta, nella misura corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Alla luce della espletata istruttoria e della documentazione in atti, ritiene questo decidente che il nominato CTU abbia correttamente determinato il maggior importo versato sia a titolo di interessi pari ad Euro 1.234,40 che a titolo di polizza assicurativa, motivo per cui va disposta la restituzione della somma di Euro 1.000,00 attesi che parte attrice col presente giudizio ha formulato non solo domanda di accertamento, quanto anche di condanna alla ripetizione dell'indebito contenuto nel limite innanzi indicato”*; che, quindi, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire pedissequamente le risultanze della CTU, nonostante i numerosi errori in cui sarebbe incorso l'esperto; che, infatti, il CTU avrebbe sostenuto l'obbligatorietà della polizza sottoscritta dal sig. nonostante numerosi elementi smentirebbero tale affermazione; che, di conseguenza, il CTU avrebbe erroneamente ricompreso il costo della polizza nel calcolo del



TAEG; che la polizza sarebbe stata stipulata nel solo interesse del sig. _____ e, nonostante essa sia la beneficiaria dell'assicurazione, esisterebbe un interesse immediato e diretto dell'assicurato ad una copertura che escluda il rischio di insolvenza qualora intervengano ipotesi di impossibilità derivanti da infortunio, invalidità ecc.; che al momento della conclusione del contratto per cui è causa l'ordinamento avrebbe sanzionato solo la mancata indicazione del TAEG, mentre solo dopo la riforma del TUB introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010 sarebbe stata introdotta una disposizione di sostituzione automatica in caso di mancata corrispondenza del TAEG: cioè la Banca non ha diritto ad avere il suo "prezzo" del prestito, ma uno "calmierato" e definito facendo riferimento ai BOT; che, in sintesi, al momento della sottoscrizione del finanziamento (2007) non vi sarebbe stato alcun obbligo di inserimento del premio della polizza nel computo del costo del finanziamento (e dunque del TAEG) a prescindere dalla tipologia di assicurazione, facoltativa o obbligatoria; che nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere condivisibili le conclusioni del Giudice di Pace di Buccino circa la presunta difformità del TAEG, ulteriore profilo di erroneità della sentenza riguarda l'applicabilità dell'art. 125-bis, comma 6 lett. a) TUB, affermata dal Giudice di primo grado; che, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto vigeva il precedente testo dell'art. 124 TUB, che non avrebbe previsto la nullità del tasso convenzionale in caso di errata indicazione del TAEG, in quanto il rimedio della nullità delle clausole contrattuali ex art. 125-bis commi 6 e 7 TUB sarebbe stato introdotto con il D.Lgs. n. 141/2010, successivo al contratto sottoscritto dal sig. _____ del 2007; che, dunque, anche laddove il Tribunale ritenesse di dover condividere l'impostazione del Giudice di prime cure circa la presunta difformità del TAEG, le conseguenze di tale difformità non sarebbero certo quelle invocate dall'appellato, ossia la sostituzione del tasso con il minimo dei BOT ma, considerato che il TAEG rappresenta, dunque, uno strumento di trasparenza precontrattuale, che consente al cliente di avere un'immediata percezione del complesso dei costiteorici connessi all'utilizzo del finanziamento, e, conseguentemente, di poter operare un confronto tra le diverse offerte disponibili, a tutto voler concedere, un'eventuale inesatta indicazione del TAEG nel contratto potrebbe comportare una errata rappresentazione al potenziale cliente del costo complessivo del credito, ma non una maggiore onerosità del finanziamento; che, dunque, in tal caso non opererebbe il rimedio



della nullità di cui agli articoli 117, co. 6 e 7 e 125-bis TUB, bensì quello risarcitorio per violazione di obblighi di trasparenza, il cui accoglimento è subordinato alla prova, a carico del cliente che, se correttamente informato del costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento; che nel caso di specie il sig. non avrebbe provato ciò e, pertanto, la sua domanda andrebbe rigettata; che l'ultimo capo della sentenza, passibile di censura e dunque suscettibile di integrale riforma, sarebbe quello che ha ad oggetto l'accertamento della condotta contraria a buona fede tenuta dalla Banca.; che il Giudice di Pace di Buccino ha affermato: *“Sulla società convenuta gravava l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede con quella diligenza che è lecito attendersi giusta avvedutezza, accortezza e consapevolezza degli impegni assunti e delle relative responsabilità. Va ancora rilevato che la pratica commerciale che induce ad indicare in un contratto di finanziamento un TAEG inferiore a quello realmente applicato, costituisce una falsa informazione da qualificare come pratica commerciale ingannevole poiché idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (Corte Giust. dell'Unione Europea, Sez. I, 15 marzo 2012, C. 540/10)”*; che in realtà la pronuncia della CGUE avrebbe precisato che non è l'eventuale differenza tra il TAEG dichiarato e quello correttamente calcolato ad integrare tale ipotesi, quanto la circostanza che una tale differenza *“induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”*, che la parte dovrebbe allegare in giudizio e, solo in quel caso, la falsa informazione potrebbe essere qualificata come pratica commerciale *“ingannevole”* ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva; che il Giudice di prime cure afferma che *“le spese di giudizio seguono la soccombenza ed in considerazione delle argomentazioni trattate, dell'attività svolta e del valore della controversia, incrementate in considerazione dell'attività e degli esborsi sostenuti anche per la procedura di mediazione, trattandosi di attività autonoma rilevanza rispetto a quella difensiva, vengono liquidate secondo i valori medi ex D.M. n. 55/14 in favore dei costituiti procuratori della parte attrice per dichiarato anticipi”*; che il Giudice di Pace di Buccino avrebbe utilizzato i parametri massimi per la liquidazione dei compensi senza però motivare il perché.

In virtù di quanto innanzi esposto **banca**

s.p.a. ha Proc. N.R.G.A.C.



formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 312/2016 del Giudice di Pace di Buccino e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree; per l'effetto, condannare il sig. FERNANDO alla restituzione di tutte le somme ad egli pagate dalla Banca in esecuzione della predetta sentenza, comprese quelle legali e di C.T.U.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio **FERNANDO**, deducendo: che l'appello proposto sarebbe inammissibile, in quanto l'appellante non avrebbe indicato le parti della sentenza impugnata che ha inteso appellare e le modifiche richieste con riferimento a ciascuna parte della sentenza; che in ordine al motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva della banca s.p.a. il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto correttamente sussistente la stessa in capo all'appellante; che, infatti, la legittimazione passiva si desumerebbe da alcuni elementi oggettivi, quali il fatto che il contratto di finanziamento per cui è causa sarebbe stato stipulato con la banca s.p.a., unico soggetto contrattuale con cui il sig. h: enuto il rapporto e che l'appellato avrebbe pagato il costo della polizza assicurativa direttamente alla Banca, nonché che questa sarebbe l'unica beneficiaria della polizza assicurativa, stipulata a garanzia del prestito e che tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione sussisterebbe un evidente collegamento negoziale; che il motivo di gravame sollevato dall'appellante circa il presunto difetto di legittimazione passiva verterebbe su un'errata interpretazione della Legge n. 221/2012, la quale non escluderebbe che la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi possa essere richiesto alla Banca; che, ad ogni modo, la Legge n. 221/2012 non sarebbe applicabile al caso di specie, atteso che essa sarebbe successiva al contratto per cui è causa, estinto l'1/11/2008, che dunque aveva già esaurito tutti i suoi effetti al momento dell'entrata in vigore della novella del 2012; che nel caso di specie sussisterebbe il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo e, pertanto, l'obbligo restitutorio per i premi assicurativi corrisposti dovrebbe essere necessariamente posto a carico dell'intermediario finanziatore, il quale si è interposto tra il cliente e la compagnia assicuratrice, con cui di fatto il sig. ha intrattenuto il rapporto contrattuale in concreto; che, peraltro, la legittimazione passiva della **BANK** Proc. N.R.G.A.C. 6752/2016

- Sentenza



S.P.A. sarebbe confermata dall'assoluta mancanza di indicazione della compagnia assicuratrice nel modulo di adesione contrattuale e nel fatto che non si è mai creato alcun rapporto contrattuale con quest'ultima; che sarebbe infondato il motivo di appello proposto dall'appellante in ordine all'errata qualificazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la stipulazione della polizza assicurativa; che, infatti, nel caso di specie non vi sarebbe alcun riferimento alla natura "facoltativa" di tale polizza ma, anzi, la circostanza della stipulazione della stessa contestualmente al finanziamento a beneficio della Banca finanziatrice, farebbe presumere che, in assenza della copertura assicurativa, la Banca non avrebbe concesso il finanziamento; che, inoltre, vi sarebbero altri elementi da cui desumere il collegamento negoziale tra i due contratti, ed in particolare il fatto che l'assicurazione viene inserita nel contratto di finanziamento, che la viene stipulata contestualmente allo stesso, che il premio viene pagato al momento dell'erogazione delle somme, che la durata complessiva è pari alla durata del contratto di finanziamento e che il beneficiario dell'assicurazione è la Banca stessa; che ai sensi dell'articolo 121, comma 2, TUB, nella determinazione del TAEG, in caso di "contratti di credito ai consumatori", sarebbero inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte; che il Giudice di Pace di Buccino avrebbe correttamente ritenuto che, stante la discrasia tra TAEG pattuito contrattualmente e TAEG applicato, vi fosse nullità della relativa clausola e rideterminazione del tasso contrattuale con quello BOT; che in ordine alla presunta erroneità della sentenza impugnata per la liquidazione delle spese di lite, il Giudice di Pace di Buccino non avrebbe errato nel liquidare € 200,00 per la mediazione (in quanto documentata) ed € 683,00 per compensi (di cui € 83,00 per compensi), attesa la novità della materia trattata ed il forte tecnicismo della stessa.

In virtù di quanto innanzi esposto **FERNANDO** ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile; nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 312/2016 del Giudice di Pace di Buccino; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO e ROSITA Proc.

N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



, che se ne sono dichiarati anticipatori.

Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da banca s.p.a., in quanto esso non rispetterebbe i requisiti per la rituale proposizione del gravame di cui all'articolo 342 c.p.c. così come risultante dalle modifiche di cui alla Legge n. 134/2012.

L'eccezione è infondata e va rigettata.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sentenza n. 27199 del 2017, infatti, l'articolo 342 del Codice di Procedura Civile, laddove sancisce il principio della specificità dei motivi di appello, va interpretato in modo da raggiungere il maggior numero possibile di decisioni nel merito, al fine di evitare esiti abortivi del processo, che contrastano con il diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva (artt. 6 C.E.D.U., 24 e 101 Cost.): pertanto, secondo le Sezioni Unite, affinché l'appello possa ritenersi ammissibile non è necessario che esso contenga un "progetto alternativo di sentenza", bensì che l'impugnazione individui in modo preciso le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, *"affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice"*.

Pertanto, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite Civili al caso di specie, ne consegue che l'appello proposto da banca s.p.a. deve ritenersi ammissibile, in quanto con esso l'appellante ha individuato le parti della sentenza di cui intende ottenere la modifica e le ragioni per cui ritiene errata la decisione del Giudice di prime cure.

Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.

Con il **primo motivo di appello** la Banca appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe errato allorquando ha affermato che *"Le legittimazioni, sebbene non contestate, debbono comunque ritenersi provate dalla documentazione in atti"*, dunque senza valutare né accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da essa sollevata.

Secondo l'appellante il Giudice di Pace di Buccino avrebbe considerato a tal fine decisivo il collegamento negoziale tra la polizza assicurativa e l'erogazione del finanziamento, circostanza da cui avrebbe fatto discendere l'obbligatorietà della polizza ed il conseguente onere in capo alla Banca finanziatrice alla restituzione del premio assicurativo, versato, però, Proc. N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



all'assicurazione; per l'appellante tale impostazione non sarebbe condivisibile, atteso che con Legge n. 221/2012 agli articoli 22 comma 15-quater, 15-quinquies e 15-septies avrebbe individuato le compagnie assicuratrici quali legittimate passive esclusive per le richieste di rimborso dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento e che, ad ogni modo, nel caso di specie l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, avvenuta nel Novembre 2008, cioè prima che l'art. 125-sexies TUB, su cui l'appellato fonda le proprie doglianze, entrasse in vigore (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010), escluderebbe l'operatività della stessa "*ratione temporis*" e, anche a volersi ritenere che tale norma abbia un valore ricognitivo del disposto dell'art. 125, comma 2, T.U.B., poiché essa non avrebbe sancito alcuna legittimazione passiva della Banca al rimborso.

Il motivo di appello è infondato e va rigettato.

Innanzitutto deve rilevarsi che, come correttamente eccepito da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, il disposto di cui all'articolo 22, comma 15-quater, del D.L. n. 179/2012 convertito con Legge n. 221/2012 che secondo banca s.p.a. avrebbe sancito la legittimazione passiva esclusiva delle compagnie assicuratrici rispetto alle domande di rimborso dei premi assicurativi pagati e non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento non è "*ratione temporis*" applicabile alla fattispecie concreta: tale disciplina, infatti, non ha portata retroattiva (come la legge in generale, ai sensi dell'articolo 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile) e, pertanto, essa non può operare nel caso di specie ove il contratto di finanziamento per cui è causa è stato estinto nel 2008, dunque ha cessato di produrre i suoi effetti giuridici ben prima dell'entrata in vigore della novella normativa.

Fermo quanto innanzi esposto, si ritiene che nella fattispecie in esame non possa operare neanche il disposto dell'articolo 125-bis T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) su cui l'appellato ha fondato la propria domanda di rimborso dei costi sostenuti per il premio assicurativo nei confronti della banca s.p.a., poiché anche tale disposizione, introdotta con D.Lgs. n. 141/2010 ha portata innovativa e, come tale, irretroattiva e non può trovare applicazione laddove, come nel caso di specie, il contratto di finanziamento sia stato stipulato ed estinto anteriormente alla sua entrata in vigore (avvenuti rispettivamente nel 2007 e nel 2008).



Da ciò consegue che la legittimazione passiva della banca

s.p.a. non

può trovare fondamento in tale disposizione.

Pertanto la condizione dell'azione della legittimazione passiva in capo alla Banca appellante deve essere individuata in base ai criteri generali per identificare i soggetti legittimati – attivi e passivi – a stare in giudizio, ovvero secondo ciò che emerge dalla prospettazione della parte attrice (nel caso di specie il sig. _____ e dalla documentazione in atti.

Orbene, deve ritenersi che nella vicenda che ci occupa sussista la legittimazione passiva della banca _____ s.p.a. rispetto alla domanda di condanna al rimborso dei premi assicurativi pagati dall'appellato in relazione al contratto di finanziamento con essa concluso, e ciò per due ordini di ragioni.

La prima, di carattere generale, è che nessuna norma dell'ordinamento vieta, né tantomeno vietava all'epoca della stipulazione e dell'estinzione del contratto per cui è causa, di ritenere configurabile un obbligo restitutorio in capo alla Banca finanziatrice per i premi assicurativi che il cliente finanziato ha corrisposto in virtù di una polizza assicurativa sottoscritta contestualmente ed accessoriamente rispetto al contratto di finanziamento.

La seconda, invece, risiede nel fatto che, a ben vedere, l'odierno appellato ha intrattenuto rapporti contrattuali soltanto con la banca _____ s.p.a. e nel documento di sintesi (cfr. **produzione di primo grado di parte appellata**) delle condizioni economiche del servizio di finanziamento è incluso anche la voce del costo dell'assicurazione, pari ad € 684,00 per "Credit Prot. Insurance", ragion per cui, anche se anticipato dalla Banca, **il premio assicurativo è stato ve _____ al sig.**

FERNANDO non già alla Compagnia assicuratrice, bensì alla Banca appellante.

Da ciò consegue che il Giudice di Pace di Buccino ha errato allorquando ha affermato che non vi fosse contestazione in ordine alla legittimazione processuale delle parti e la sentenza impugnata va confermata in ordine alla ritenuta insussistenza dell'eccepite difetto di legittimazione passiva dell'appellante sia pure con motivazione diversa. Infatti, poiché risulta documentalmente che la banca _____ s.p.a. è stata l'unica controparte contrattuale del sig. _____ FERNANDO rispetto alle vicende contrattuali per cui è causa, e considerata la contestualità della stipulazione del contratto di finanziamento con quello di assicurazione, ed essendo la Banca il soggetto cui l'appellato ha versato il Proc. N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



corrispettivo del premio assicurativo, ne consegue che l'obbligo di restituire gli importi corrisposti dall'appellato a titolo di premio assicurativo incombe sulla banca s.p.a. che, pertanto, è legittimata passiva rispetto alla domanda attorea, con la conseguenza che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Banca è infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettata.

Con il **secondo motivo di appello** banca _____ s.p.a. ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe errato allorquando, ritenendo sussistente il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento concluso con il sig. FERNANDO e la polizza assicurativa da questi sottoscritta, ha accolto la domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento della discrasia tra T.A.E.G. pattuito (13,39%) e T.A.E.G. effettivamente applicato (17,02%), con conseguente declaratoria di nullità parziale del contratto limitatamente alla clausola che individua il T.A.E.G. ai sensi dell'articolo 125, co. 6, lettera a) e sostituzione del tasso applicato con quello "BOT" e condanna della Banca alla restituzione di complessivi € 1.000,00 entro i limiti di cui alla domanda attorea.

Secondo l'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenere sussistente l'obbligatorietà della polizza assicurativa sottoscritta dal sig. FERNANDO e, di conseguenza, a ritenere ricompreso il costo del premio assicurativo nel calcolo del T.A.E.G., così accogliendo poi le conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. secondo cui vi sarebbe stata divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente pattuito e quello effettivamente applicato. In particolare, secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non tenere conto che documentalmente emergerebbe il carattere "facoltativo" e non obbligatorio della polizza assicurativa e nel non considerare che il collegamento negoziale non implica di per sé l'obbligatorietà della copertura assicurativa.

Anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.

Il Giudice di Pace di Buccino ha accolto la domanda attorea motivando così: *"Orbene il costo della polizza assicurativa, sebbene ritenuta facoltativa dalla società convenuta, è stato espressamente e contestualmente determinato e richiesto con il contratto di finanziamento, così apparendo (dagli stessi moduli allegati alla produzione di parte) connesso all'erogazione del credito, atteso che non risulta diversamente provato che potesse essere una scelta autonoma del soggetto finanziato, all'uopo valutato lo stretto nesso funzionale e* Proc. N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



del forte collegamento negoziale che lega il contratto di finanziamento a quello per la copertura assicurativa obbligatoria”.

Orbene, la motivazione in base alla quale il Giudice di prime cure ha ravvisato l’obbligatorietà della polizza assicurativa sottoscritta dall’appellato e, di conseguenza, ha fondato l’accoglimento della domanda attorea appare condivisibile.

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte di recente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8806/2017), “... *la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento*” e “... **La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione...**”.

Dunque la Corte di Cassazione ha individuato un elemento presuntivo, una “spia” in presenza della quale è possibile ritenere, sia pure “*iuris tantum*”, la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, elemento individuabile nella contestualità cronologica del momento della conclusione dei due contratti. Ciò perché, a ben vedere, laddove i due contratti (di finanziamento ed assicurativo) siano conclusi contestualmente, è lecito ritenere, secondo la comune esperienza e l’*“id quod plerumque accidit”* che la stipulazione della polizza assicurativa sia stata imposta unilateralmente dalla Banca quale condizione, contropartita necessaria in cambio dell’erogazione del credito al cliente. A fronte del dato della contestualità temporale, dunque, sorge una presunzione relativa che spetta alla Banca superare offrendo la prova contraria dell’assenza, appunto, del collegamento negoziale tra i due contratti e, dunque, della non obbligatorietà della polizza assicurativa. Muovendo da tale presupposto risulta che nella fattispecie concreta la Banca appellante non ha fornito tale prova contraria. Né coglie nel segno la doglianza di parte appellante secondo cui il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato le risultanze documentali prodotte in giudizio da cui emerge: che nel testo del contratto di finanziamento, nel paragrafo “C” clausole comuni è precisato che “*ove indicato nel frontespizio la concessione del finanziamento e/o potranno essere subordinati*” ad alcune situazioni, ivi compreso “*Il rilascio di vincolo assicurativo a favore di scb nell’ambito della sottoscrizione della polizza assicurativa contro i rischi RC, furto e incendio per singoli capitali di importo pari almeno al prezzo di acquisto*”, che la presenza



nella pagina principale del finanziamento di un riquadro che non deve necessariamente essere sottoscritto sarebbe prova della natura facoltativa della polizza e, di conseguenza, della possibilità del cliente di comprendere la natura facoltativa della polizza stessa e che dalla documentazione emergerebbe che la sottoscrizione del contratto assicurativo è a scelta discrezionale del cliente, così come il recesso dallo stesso non pregiudica il finanziamento stesso. Tali circostanze, infatti, ancorché emergenti dalla documentazione in atti, appaiono avere carattere meramente formale, palesando una “facoltatività” della polizza assicurativa sottoscritta dal sig. _____ cui, però, non corrisponde anche il dato sostanziale: vale a dire che pur apparendo dalla modulistica contrattuale che l’odierno appellato avesse la facoltà di sottoscrivere oppure no liberamente il contratto di assicurazione, senza che ciò incidesse su quello di finanziamento, in realtà dall’analisi della sostanza dei fatti emerge come la stipulazione della polizza assicurativa fosse “obbligatoria” per accedere al contratto di finanziamento. Come rilevato dal Giudice di prime cure, infatti, appare decisivo il dato della contestualità della stipulazione dell’assicurazione rispetto al contratto di finanziamento, facendo esso sorgere una presunzione di collegamento negoziale tra i due negozi e di obbligatorietà della polizza che spetta alla Banca superare, mediante prova contraria: prova contraria che nel caso di specie non può ritenersi fornita attraverso i dati formali contenuti nella documentazione depositata nel giudizio di primo grado. Anzi, a ben vedere, vi sono altri elementi che depongono nel senso dell’esistenza di un collegamento fra i due contratti e dell’obbligatorietà della polizza: **l’identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento, la circostanza che il premio è stato pagato “una tantum” ed anticipatamente dal cliente e la funzione dell’assicurazione, diretta a garantire il pagamento del credito, dunque a garantire la stessa Banca da rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita del lavoro, malattia ecc.), come dimostra il fatto che beneficiaria dell’assicurazione è, appunto, la banca s.p.a.**

Quindi il Giudice di Pace di Buccino ha correttamente ritenuto obbligatoria la polizza assicurativa sottoscritta dal sig. _____ FERNANDO, con la conseguenza che anche il secondo motivo di gravame è infondato e va rigettato.

Con il **terzo motivo di appello** la Banca appellante ha dedotto che il Giudice di Pace di Proc. N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



Buccino avrebbe errato allorquando ha accolto la domanda attorea di condanna alla restituzione dell'indebitto, ed in particolare dei premi assicurativi corrisposti (pari ad € 456,00) ancorché il sig. FERNANDO non avesse provato di aver effettuato pagamenti alla banca s.p.a. per la prestazione dei servizi assicurativi.

Anche questo motivo di appello è infondato e va rigettato.

La Banca appellante, infatti, nel giudizio di primo grado non ha contestato in alcun modo l'insussistenza del requisito del pagamento effettuato dall'appellato ad essa per il premio assicurativo, con la conseguenza che tale eccezione, "nuova", è stata proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio e, come tale, è inammissibile ai sensi dell'articolo 345, co. 2, c.p.c. (atteso che l'inammissibilità dei "nova" in appello è rilevabile d'ufficio, finanche in Cassazione, cfr. Cass. Civ., n. 15547/2003).

Da ciò consegue che la relativa eccezione è inammissibile e, pertanto, il motivo di appello è infondato e va rigettato.

Con il **quarto motivo di appello** la banca s.p.a. lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel fare proprie le risultanze dell'elaborato peritale del C.T.U., ritenendo dunque la polizza assicurativa sottoscritta dal sig. FER O obbligatoria e, di conseguenza, includendo il relativo costo nel calcolo del T.A.E.G.; secondo l'appellante in nessun caso il costo della polizza assicurativa avrebbe potuto essere inserito nel calcolo del T.A.E.G., poiché l'articolo 125 T.U.B. vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento ed applicabile ai contratti di credito al consumo richiamava i commi 1 e 3 dell'articolo 117 T.U.B. (e non anche il comma 7), prevedendo l'obbligo di forma scritta del contratto e la nullità per l'ipotesi di mancato rispetto della forma scritta "*ad substantiam*", mentre l'articolo 124 T.U.B. allora vigente prevedeva che il contratto indicasse il T.A.E.G. e che indicasse "*l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore*" e "*le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG*". Di conseguenza per l'appellante nessuna norma vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa avrebbe imposto l'obbligo di Proc. N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



ricomprendere il costo della polizza assicurativa, pure se obbligatoria, nel calcolo del T.A.E.G.

Il motivo di appello è infondato e va rigettato.

Quanto alla erroneità dell'elaborato peritale laddove ha incluso nel calcolo del T.A.E.G. anche il costo dell'assicurazione stipulata dal sig. in quanto nessuna norma “*ratione temporis*” vigente all'epoca dei fatti di causa (2007), si osserva quanto segue. Secondo l'appellante l'intermediario bancario non sarebbe tenuto ad indicare nel T.A.E.G. il costo della copertura assicurativa allorquando, come nel caso di specie, la sottoscrizione del contratto di assicurazione è facoltativo, poiché in questa ipotesi la Banca non potrebbe sapere se il finanziato deciderà di sottoscriverla oppure no e perché l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del T.A.E.G., sarebbe stata prevista dal legislatore all'articolo 121, co. 1 lett. e), soltanto dopo il 2009 (con il D.Lgs. n. 141/2010), mentre per i contratti conclusi anteriormente, come nell'ipotesi per cui è causa, non potrebbero essere computate tali voci di costo.

Per ciò che riguarda la eccepita facoltatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'appellato si rinvia a quanto statuito in merito al secondo motivo di appello; relativamente alla eccepita esclusione dei costi dei premi assicurativi – essendo irrilevante che l'assicurazione fosse obbligatoria o meno– dal calcolo del T.A.E.G. fino al 2009, essa è priva di fondamento, anche considerato che laddove il legislatore ha inteso escludere dal computo del T.A.E.G. alcune voci di costo, come nel caso di quelle notarili (art. 121, co. 1, lett. e) T.U.B.), lo ha fatto espressamente, mentre una siffatta operazione di esclusione dal computo del T.A.E.G. per i costi assicurativi connessi all'erogazione del credito – come nella vicenda che ci occupa – non è mai stata sancita normativamente. Di conseguenza il C.T.U. ha correttamente incluso il costo della polizza di assicurazione sottoscritta dal sig. nel calcolo del T.A.E.G., pervenendo poi ad accertare la discrepanza tra quello contrattualmente pattuito e quello effettivamente applicato.

Con il **quinto motivo di appello** l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto applicabile il disposto dell'articolo 125-bis, co. 6, T.U.B. (introdotto con il D.Lgs. n. 141/2010), al caso di specie, laddove nella fattispecie concreta, relativa ad un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2007 ed estinto



nel 2008, sarebbe applicabile soltanto l'articolo 124 T.U.B., che non prevedeva la nullità quale sanzione per il caso di errata indicazione del T.A.E.G. Pertanto, secondo l'appellante, anche laddove il Tribunale dovesse condividere l'impostazione del Giudice di prime cure in ordine alla difformità tra T.A.E.G pattuito ed applicato, non potrebbe aversi quale conseguenza la nullità parziale dello stesso con sostituzione dei tassi BOT, trattandosi di conseguenza giuridica introdotta solo con l'articolo 125-bis T.U.B. e dunque, stante anche l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 117, commi 6 e 7, T.U.B., l'unico rimedio azionabile per il cliente sarebbe quello risarcitorio, che non essendo stato proposto nella vicenda che ci occupa (e non avendo il sig. [redacted] fornito la prova che, se correttamente informato del costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento), non potrebbe trovare accoglimento.

Il motivo di appello è infondato e va rigettato.

Quanto alla lamentata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'articolo 125-bis T.U.B., commi 6 e 7 lettera e), introdotto con D.Lgs. n. 141/2010, che ha previsto la nullità parziale delle clausole del contratto di credito al consumo relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, co. 1, lettera e), non sono stati inclusi in modo corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124, con conseguente rideterminazione del T.A.E.G. al tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal M.E.F., la doglianza è fondata e merita accoglimento.

Infatti, tale norma, introdotta soltanto con il D.Lgs. n. 141/2010, dunque successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa, avvenuta nel 2007, non è applicabile “ratione temporis” alla fattispecie concreta, poiché altrimenti si violerebbe il principio generale di irretroattività della legge.

Ne consegue che il Giudice di Pace di Buccino ha errato allorché ha ritenuto applicabile alla vicenda per cui è causa il disposto dell'articolo 125-bis, commi 6 e 7 lettera a) T.U.B.

Fermo quanto innanzi esposto, occorre però esaminare quali siano le conseguenze giuridiche che l'ordinamento ricollega per il caso di discrasia tra T.A.E.G. contrattualmente pattuito e T.A.E.G. effettivamente applicato in base alla disciplina vigente al momento della sottoscrizione del contratto di credito al consumo oggetto di contestazione del presente



giudizio.

Sul punto **l'articolo 124 T.U.B.**, nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 141/2010 prevedeva (**comma 1**) che *“ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3”* – che stabiliscono rispettivamente l'obbligo della forma scritta *“ad substantiam”* per i contratti bancari e la nullità relativa degli stessi in caso di inosservanza del requisito formale - ed al **secondo comma, lettera c)**, **sanciva l'obbligo per i contratti di credito al consumo di indicare il T.A.E.G.**; inoltre il comma 5 della suddetta norma prevedeva che *“Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”*.

Dall'analisi delle disposizioni di cui sopra, dunque, emerge come prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 141/2010 al disposto dell'articolo 125-bis T.U.B. nessuna norma prevedesse espressamente la comminatoria della nullità parziale della clausola che prevedesse in modo non corretto il T.A.E.G.

E' noto a questo Giudice che buona parte della giurisprudenza ritiene che sotto la vigenza dell'articolo 124 T.U.B. nella sua formulazione previgente alla riforma operata con D.Lgs. n. 141/2010 l'indicazione contrattuale di un T.A.E.G. diverso ed inferiore rispetto a quello effettivamente applicato non può comportare la nullità della relativa clausola con il meccanismo sostitutivo del tasso “B.O.T.” di cui all'articolo 117, comma 7, lettera a) T.U.B. – in quanto non richiamato proprio dal suddetto articolo 124 T.U.B. – e nell'assenza di una previsione esplicita quale è il novellato articolo 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B. che regolasse in tal senso la fattispecie in cui si verifica una divergenza tra T.A.E.G. pattuito e T.A.E.G. applicato.

Secondo questa impostazione ermeneutica, dunque, poiché il T.A.E.G. non costituisce un costo, un tasso di interesse, bensì una voce informativa circa il costo dell'operazione che il cliente va a porre in essere, la sua violazione si risolverebbe in una possibile responsabilità precontrattuale a carico della Banca per violazione di regole di condotta, ed in particolare di trasparenza circa le condizioni contrattuali ed economiche che il cliente va a sottoscrivere, con l'individuazione, quale strumento rimediabile, della sola tutela risarcitoria sempre che il



cliente fornisca la prova che, ove correttamente informato del costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.

Questo Giudice ritiene di non poter condividere quest'orientamento per **due ordini di ragioni**.

La prima risiede nel fatto che l'orientamento che ritiene configurabile anche in questa ipotesi la nullità parziale del contratto di credito al consumo con operatività del meccanismo di sostituzione con il tasso "B.O.T." in via eteronoma anche nella vigenza dell'articolo 124 T.U.B. nella sua formulazione anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 141/2010 (cfr. A.B.F. Collegio di Coordinamento dell'8/11/2018) poggia su un'argomentazione solida, cioè che sia nella disciplina previgente, sia in quella attuale, rivestono importanza primaria, nell'ambito del credito al consumo, il T.A.E.G. e le altre specifiche informazioni essenziali, e ciò al chiaro fine di consentire al consumatore una rappresentazione della portata dell'impegno contrattualmente assunto. Tale importanza assume, dunque, rilievo nevralgico nell'ambito del terreno del credito al consumo (tanto da spingere il legislatore ad esplicitare con l'articolo 125-bis T.U.B. la previsione di una combinazione di rimedi, ovvero quello della nullità parziale con sostituzione dei tassi B.O.T. al T.A.E.G. contrattualmente indicato, al fine di favorire il cliente-consumatore e di scoraggiare pratiche abusive e poco trasparenti nei confronti di tale categoria di soggetti), ove occorre assicurare un'adeguata informazione di un contraente debole per definizione, quale è il consumatore, al fine di consentirgli di orientarsi secondo un bagaglio di informazioni, tecniche ed economiche, in ordine a quanto va a sottoscrivere ed alle relative ripercussioni, specialmente in termini economici. Di conseguenza, al fine di assicurare un adeguato presidio al rispetto di tale obbligo di informazione – in ottica di trasparenza, correttezza, buona fede e di riequilibrio di rapporti di forza contrattuale sperequati – si rende necessario adottare un'interpretazione quanto più ispirata al principio di effettività della tutela, che non renda cioè il rispetto degli obblighi informativi un mero simulacro privo di protezione, bensì appresti a tali obblighi le cautele e gli strumenti rimediali più adeguati e congrui. In questo senso, dunque, con riferimento al credito al consumo, appare corretto assicurare un apparato rimediale che vada oltre la tutela – minimale – del risarcimento del danno, per approdare alla più grave forma di sanzione civilistica, ovvero la nullità (sia pure parziale) del contratto di credito al consumo in cui il



T.A.E.G non sia stato correttamente indicato in contratto, con l'ulteriore correttivo del meccanismo sostitutivo dei tassi "B.O.T.". In questa prospettiva, dunque, il risarcimento del danno finirebbe per aggravare eccessivamente la posizione del consumatore, il quale oltre a non vedere rispettato l'obbligo legale di corretta e trasparente indicazione del T.A.E.G. in capo agli intermediari (art. 124, co. 1, lett. c) T.U.B. già nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 141/2010) si vedrebbe costretto a fornire la prova, per vero non agevole, di dimostrare che laddove correttamente informato circa il costo complessivo dell'operazione di credito al consumo, non la avrebbe conclusa. Appare, dunque, necessario adottare un'interpretazione che, nell'ottica di assicurare il rispetto delle regole di trasparenza nei rapporti bancari, nello specifico ambito peculiare del credito al consumo, connotato dalla presenza di un soggetto, il consumatore, contraente debole (tanto che già con il D.Lgs. n. 206/2005 è stata predisposta una disciplina di tutele "ad hoc" per la sua protezione rafforzata), assicuri una linea di continuità quanto ai rimedi attivabili per il caso di discrasia tra T.A.E.G. pattuito e T.A.E.G. applicato tra la disciplina di cui all'articolo 125-bis, commi 6 e 7 (come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010) e quella anteriore alla novella normativa del 2010. Del resto, anche a fronte della distinzione generale tra regole di condotta e regole di validità, le prime collegate a clausole di informazioni e le seconde a clausole di contenuti, ed ammesso che tale distinzione possa operare anche nell'ambito dei contratti bancari, una siffatta distinzione non pare invocabile nel settore del credito al consumo, dove inevitabilmente gli obblighi informativi (e la relativa inosservanza) paiono assurgere a regole di validità, in un inestricabile intreccio tra informazioni in ordine ai contenuti e contenuti stessi.

In secondo luogo, poi, perché tale soluzione, apparentemente in contrasto con la lettera della legge, in realtà non lo è: infatti l'articolo 124 T.U.B., comma 5 (nella sua formulazione "ante" D.Lgs. n. 141/2010) contempla l'operatività del meccanismo di sostituzione eteronoma del T.A.E.G. con il tasso nominale minimo dei B.O.T. per il caso di assenza delle clausole contrattuali o di nullità delle pattuizioni medesime, ragion per cui, in assenza di un'espressa previsione che preveda – nella vigenza della norma in oggetto prima del varo dell'articolo 125-bis T.U.B. come attualmente in vigore – che la violazione dell'obbligo di indicare esattamente il T.A.E.G. comporti nullità della stessa, con conseguente integrazione



eteronoma e sostitutiva dello stesso con il tasso c.d. “B.O.T.”, non si potrebbe far discendere tale conseguenza.

In realtà, a ben vedere, si tratta di un’aporia soltanto apparente, dal momento che **l’articolo 124 T.U.B., al secondo comma, individua gli elementi che i contratti di credito al consumo “indicano”**: a) l’ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) **il TAEG**; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. Da una lettura sistematica dei commi che compongono l’articolo 124 T.U.B. “*ratione temporis*” applicabile al caso di specie deve ritenersi che l’indicazione esatta degli elementi di cui al secondo comma sia richiesta a pena di nullità delle relative clausole e, dunque, la comminatoria di nullità di cui al comma 5 opera nel caso di nullità delle clausole contrattuali che non individuano gli elementi, ritenuti “*ope legis*” essenziali per il contratto di credito al consumo in quanto funzionali proprio alla corretta informazione del consumatore circa la portata di ciò che va a sottoscrivere, oppure che non li individuano in modo corretto. Infatti, se il T.A.E.G. deve servire a fornire al consumatore una rappresentazione della portata dell’impegno e della convenienza dell’accordo rispetto ad altre possibili alternative presenti sul mercato del credito al consumo, non si comprende per quale motivo si possa o, addirittura si debba, differenziare, quanto al regime giuridico ed in particolare delle conseguenze derivanti dall’inosservanza dei relativi obblighi, tra omessa indicazione del T.A.E.G. ed erronea indicazione dello stesso. In entrambi i casi, infatti, il consumatore si trova, di fatto, in una condizione per cui non è in grado di accedere ad un’informazione per lui essenziale, nel senso che in entrambi i casi (radicale assenza del T.A.E.G. e T.A.E.G. presente ma non corrispondente a quello effettivamente praticato) egli potrebbe, in astratto, calcolare il T.A.E.G. avvalendosi delle formule previste dalle norme e dei dati indicati in contratto, ma una tale operazione sarebbe eccessivamente gravosa e complessa per un soggetto che è considerato “debole” per antonomasia proprio a causa del suo deficit di conoscenze tecniche



e, dunque, difficilmente in grado di elaborare tale dato. Pertanto appare pienamente in linea non solo con il dato letterale della legge, ma anche con quello teleologico della sua “*ratio*” – dunque con i principali criteri di interpretazione della legge individuati dall’articolo 12 delle preleggi – equiparare la mancanza di T.A.E.G. alla non corretta indicazione dello stesso, atteso che dal punto di vista degli effetti per il consumatore, che è il vero fulcro della disciplina specifica dettata per il credito al consumo, le due ipotesi non si differenziano in alcun modo. Inoltre, a ragionare diversamente, non si comprenderebbe la norma di cui al quinto comma dell’articolo 124 T.U.B., laddove fa riferimento alla nullità delle clausole contrattuali, a quali ipotesi si applicherebbe, con possibile “*interpretatio abrogans*”.

In questo senso si è espressa di recente anche la Corte di Giustizia Europea nella Causa C-448/17 del 20/9/2018 in relazione ad un caso di T.A.E.G. indicato contrattualmente mediante un’equazione matematica di calcolo, in un contratto regolato dalla disciplina di recepimento della Direttiva 87/102/CEE, ritenendo che (sempre nella logica che permea la disciplina del credito al consumo di tutela del consumatore, logica perseguita anche dalla suddetta Direttiva al fine di assicurargli di avere piena conoscenza delle condizioni di futura esecuzione del contratto) viola l’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13/CEE, in quanto è priva di chiarezza, la clausola che non consente al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione e, di conseguenza, di essere in possesso di tutti gli elementi idonei ad incidere sulla portata – specie economica – del suo impegno. Da questo punto di vista non può dubitarsi che una clausola che non indichi correttamente il T.A.E.G. difetti di chiarezza e, quindi, non consenta al consumatore di avere pienamente consapevolezza e conoscenza delle condizioni cui verrà eseguito il contratto.

Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che il Giudice di Pace di Buccino ha errato allorché ha accolto la domanda del sig. FERNANDO richiamando il disposto dell’articolo 125-bis, commi 6 e 7 lettera a) T.U.B.; tuttavia la circostanza che anche nella vigenza dell’articolo 124 T.U.B. nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 141/2010 “*ratione temporis*” applicabile alla fattispecie in esame (afferente a contratto stipulato nel 2007) l’errata indicazione del T.A.E.G. nei contratti di credito al consumo comporti nullità parziale del contratto con sostituzione del T.A.E.G. indicato con il tasso



minimo dei B.O.T. implica che la domanda attorea andasse accolta in forza dell'articolo 124, commi 2 e 5 T.U.B. e, pertanto, che anche questo motivo di appello è infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettato.

Da ciò consegue che la sentenza n. 312/2016 del Giudice di Pace di Buccino è corretta e va confermata.

Da ultimo, S.P.A. ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di prime cure anche **relativamente al capo sulle spese di lite**, in quanto avrebbe liquidato i compensi professionali secondo i parametri massimi di cui al D.M. n. 55/2014 pur richiamando in parte motiva quelli medi e perché avrebbe liquidato per l'attività di mediazione l'importo di € 200,00 in favore degli Avvocati dell'appellato, dichiaratisi anticipatari. Il motivo di appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Innanzitutto occorre evidenziare che, come si evince dal dispositivo della sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha liquidato complessivamente € 683,00 a titolo di spese di lite, di cui € 83,00 per spese vive ed € 200,00 per mediazione, ragion per cui deve desumersi che i compensi professionali siano pari, per differenza, ad € 400,00.

Orbene, facendo applicazione dei parametri tariffari medi di cui al D.M. n. 55/2014 come dichiarato dal Giudice di prime cure, i compensi professionali avrebbero dovuto essere pari ad € 330,00 (di cui € 65,00 per la fase introduttiva; € 65,00 per la fase di studio; € 65,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 135,00 per la fase decisionale) anziché 400, ragion per cui i compensi professionali vanno rideterminati in € 330,00. Quanto alle spese di mediazione liquidate in € 200,00, non risulta provato che il sig.

FERNANDO le abbia sostenute in tale misura e, peraltro, essendo esse eccessive, vanno ridotte ai sensi dell'articolo 92, comma 1, c.p.c. in complessivi € 100,00.

Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello proposto da banca s.p.a. in ordine alle spese di lite è fondato e va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 312/2016 del Giudice di Pace di Buccino, essa va condannata al pagamento, in favore di FERNANDO, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 330 per compensi professionali, € 183,00 per spese vive (pari ad esborsi e costi di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per Proc.

N.R.G.A.C. 6752/2016 - Sentenza



legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO e ROSITA , che se ne sono dichiarati anticipatari. Per l'effetto parte appellata va condannata alla restituzione, in favore di , di quanto percepito in eccesso rispetto alla nuova statuizione sulle spese di lite.

Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di e, considerate la natura, il valore (€ 1.000,00) e la complessità delle questioni (media), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), in complessivi € 882,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 225,00 per la fase di studio; € 125,00 per la fase introduttiva; € 190,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 342,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO e ROSITA , dichiaratisi anticipatari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta l'appello proposto da . ad eccezione del capo sulle spese e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 312/2016 del Giudice di Pace di Buccino;
- 2) Accoglie l'appello proposto da limitatamente al capo sulle spese e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 312/2016 del Giudice di Pace di Buccino, ridetermina le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 330,00 per compensi professionali, € 183,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. e condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto percepito a titolo di spese di lite in eccesso rispetto alla nuova statuizione sulle spese di lite;
- 3) Condanna al pagamento, in favore di

FERNANDO, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 882,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali come



per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO e

ROSITA MAGAZZENO, dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Salerno il **03/02/2020**

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo

